

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2017

Scadenza versamento in acconto (16/06/2017)

Avviso

Il **16 giugno 2017** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente di seguito riportate:

Tipologia	Aliquota/ Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	4,00 %
Altri immobili	10,60 %
Alloggi non locati	10,60 %
Terreni agricoli	0,00
Aree fabbricabili	10,60 %

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Dal 2016 sono esonerati dal pagamento dell'IMU:

- i terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate da studenti universitari in qualità di soci assegnatari.

Inoltre sempre dal 2016:

- è ridotta al 50% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato che rispettano determinate condizioni. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale dell'ente;
- è ridotta al 75% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari concesse in affitto a canone concordato.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (C116):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune – 06/935918 213 - 231